

# Legge federale sulla cittadinanza svizzera

Progetto 2

(Legge sulla cittadinanza, LCit)

(Naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione)

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 30 ottobre 2014<sup>2</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>3</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 20 giugno 2014<sup>4</sup> sulla cittadinanza è modificata come segue:

*Art. 24a*           Stranieri della terza generazione

<sup>1</sup> Il figlio nato da genitori stranieri può, su domanda, ottenere la naturalizzazione agevolata se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. almeno uno dei nonni è nato in Svizzera oppure si può rendere verosimile che sia stato titolare di un diritto di dimora;
- b. almeno uno dei genitori è nato in Svizzera o aveva acquisito un permesso di dimora o un permesso di domicilio in Svizzera prima di compiere il dodicesimo anno di età;
- c. è nato in Svizzera;
- d. è titolare di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio.

<sup>2</sup> Il figlio naturalizzato acquisisce la cittadinanza del Comune e del Cantone in cui è domiciliato quando acquisisce la cittadinanza svizzera.

1    RS 101

2    FF 2015 717

3    Sarà pubblicato successivamente nel FF.

4    FF 2014 4461

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Sarà pubblicata nel Foglio federale una volta che Popolo e Cantoni avranno approvato il decreto federale del ...<sup>5</sup> concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Minoranza (Fehr Hans, Amaudruz, Brand, Bugnon, Joder, Miesch, Rutz Gregor)*

*Non entrare in materia*

<sup>5</sup> FF 2015 717 735